



COMUNE DI COMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **35** di Registro

SEDUTA PUBBLICA DI 1[^] CONVOCAZIONE DEL 27 SETTEMBRE 2021 svoltasi in forma telematica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 30 del 12/11/2020.

PRESIDENTE: DOTT.SSA ANNA VERONELLI

SEGRETARIO GENERALE: AVV. GIUSEPPE LOCANDRO

Sono presenti al momento della 1[^] votazione:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
DOTT. MARIO LANDRISCINA - SINDACO	si			=	=
AJANI GIAMPIERO	si		MANTOVANI ADA	si	
ALEOTTI FABIO	si		MARTINELLI PAOLO	si	
ANZALDO FULVIO	si		MASPERO ELENA	si	
BIONDI LUCA	si		MINGHETTI BARBARA		si
BORGHI CLAUDIO		si	MOLTENI ALESSANDRO	si	
BRENNA FRANCESCO	si		NESSI VITTORIO	si	
CANOVA ELENA		si	NOSEDA IVAN	si	
CANTALUPPI LORENZO	si		PATERA ANTONELLA	si	
CENETIEMPO ENRICO	si		RAPINESE ALESSANDRO	si	
DE SANTIS SERGIO	si		ROVI GUIDO	si	
DEL PRETE SABRINA	si		TORRESANI PIERANGELA	si	
FANETTI STEFANO	si		TRAGLIO MAURIZIO	si	
FERRETTI MATTEO	si		TUFANO ANTONIO		si
GERVASONI DAVIDE	si		VALERI ANDREA	si	
GORLA MARIO	si		VERONELLI ANNA	si	
GUARISCO GABRIELE	si		TOTALE	29	4
LISSI PATRIZIA	si			=	=

OGGETTO: ZONE NON METANIZZATE O PARZIALMENTE METANIZZATE, AI FINI DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI SULL'USO DEL G.P.L. E DEL GASOLIO, PER RISCALDAMENTO. ART. 12 COMMA 4 L. 488/99. ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ✓ l'articolo 8, comma 10, lettera c, della Legge 448/1998 (Finanziaria del 1999), così come sostituito dall'art. 12 comma 4, della Legge 488/99, prevede una riduzione del costo del gasolio e del gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) usati come combustibile da riscaldamento nelle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. 412/93;
- ✓ il Comune di Como appartiene alla zona climatica E, così come stabilito dal testé citato DPR 412/93;

Richiamati:

- ✓ l'art.13, comma 2 della legge 448/2001 il quale prevede che *“in attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale”*;
- ✓ l'art. 4, comma 2, del D.L. 268 del 30.09.2000 (convertito nella Legge 354 del 23.11.2000) come modificato dall'art. 27, comma 3, della Legge n. 388/2000, il quale specifica che ai fini dell'applicazione del beneficio di cui sopra per “frazioni” di comuni si devono intendere “le porzioni edificate” di cui all'art. 2, comma 4, del DPR 26 agosto 1993, n. 412, ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse;

Atteso che, ai sensi dell'art. 17 bis, comma 2 del D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2003, n. 200, *“l'articolo 8, comma 10, lettera c, numero 4) della L. 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 12 della L. 23 dicembre 1999, si interpreta nel senso che l'Ente locale adotta una nuova Delibera di Consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione”*;

Dato atto che:

- la nozione di *centro abitato* è riconducibile alla definizione stabilita dall'art. 3 del Codice della Strada (emanato con D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285);
- detto centro abitato è stato individuato dal Comune di Como con le seguenti Deliberazioni di Giunta Comunale:
 - a) n. 162 del 26.05.2004 “Adozione della perimetrazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285. Revoca della Deliberazione G.C. n. 48 del 3.03.2004”;
 - b) n. 225 del 28 luglio 2004 “Approvazione della perimetrazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285”;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.01.2018 relativa all'aggiornamento delle zone non metanizzate nell'anno 2017;

Visto l'elenco aggiornato delle vie non metanizzate esterne e interne al perimetro del "centro abitato", trasmesso in data 24/03/2021 da 2i Rete Gas S.p.A., concessionaria del servizio di distribuzione del gas naturale per il Comune di Como, e assunto al P.G. n. 21260 del 25.03.2021, agli atti;

Preso atto che da verifica tecnica espletata presso il competente Settore Pianificazione del territorio, Edilizia Privata e SUAP con riferimento al predetto elenco nonché alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29.01.2018 risulta, altresì, essere interamente sita all'esterno del "centro abitato" anche Via Baffa;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento dell'elenco delle frazioni non metanizzate "*esterne al centro abitato*", ai fini dell'applicazione del beneficio previsto dalle norme sopra citate;

Visto il parere della Commissione Consiliare II "Assetto del Territorio, Ambiente e Ecologia, Trasporti, Lavori Pubblici, Mobilità" espresso in data 13/9/2021;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di Deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Settore Ambiente, Parchi e Giardini, Sport e tempo libero, nonché la nota del Dirigente incaricato del Settore Servizi finanziari;

Visto altresì il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 103, 2° comma, dello Statuto Comunale;

Precisato che la seduta del Consiglio comunale si è svolta in videoconferenza, secondo le modalità indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 30 del 12/11/2020;

Con voti favorevoli n. 25 e nessuno contrario, espressi nei modi di legge, su n. 29 presenti di cui n. 25 votanti e n. 4 astenuti (Anzaldo, Martinelli, Rapinese e Rovi):

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1°) Di integrare, per i motivi di cui in premessa, l'elenco delle vie non metanizzate esterne al "*centro abitato*" individuate con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 29.01.2018, con l'introduzione della via Baffa, ai fini della richiesta delle agevolazioni fiscali nel consumo del gasolio e del GPL da riscaldamento;

2°) Di dare atto che detto beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni dei Comuni non metanizzate ricadenti nella zona climatica E;

3°) Di dare atto inoltre che, in conformità alla normativa vigente, i benefici fiscali di che trattasi saranno pertanto applicabili solo alle frazioni del Comune di Como esterne al perimetro del "centro abitato" di seguito indicate:

- S.P. 37 Brunate – Caviglio (da bivio Ghislanzoni verso il Comune di Tavernerio Loc. Ponzate)
- via Canonica (tratto terminale nuovo tracciato Pedemontana)
- via Monte Croce (da bivio via Ronchetto a Baita Monte Croce compresa)
- via Paradiso

- via Primavesi
- via Santa Brigida
- via Zampiero (civici 24, 26, 28, 30, 32, 34 al confine con il Comune di Tavernerio)
- via Cascina Viola
- via Baffa (frazione Civiglio, località CAO).

4°) Di trasmettere copia del presente atto all' Agenzia delle Dogane ed al Ministero delle Attività Produttive.

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l' art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 26 e n. 2 contrari (Martinelli e Rapinese), espressi nei modi di legge, su n. 29 presenti di cui n. 28 votanti e n. 1 astenuto ai sensi dell' art. 51 dello Statuto (Ajani):

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di non pregiudicare per i cittadini la fruizione dei conseguenti benefici fiscali.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. GIUSEPPE LOCANDRO

LA PRESIDENTE

DOTT.SSA ANNA VERONELLI